



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2007 (20.11)
(OR. en)**

14906/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/015 (CNS)**

**VISA 341
COEST 304**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

1. Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare con la Repubblica di Moldova un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.
2. Il 25 aprile 2007 l'accordo è stato siglato a Chisinau.
3. Il 3 settembre 2007, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione relativa alla firma dell'accordo e una proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo.
4. Il 10 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo. L'accordo è stato firmato il medesimo giorno.
5. Il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere sulla proposta di conclusione dell'accordo.

6. Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non prendono parte all'adozione della decisione e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.
7. La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non prende parte all'adozione della decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione.
8. Si propone al Comitato dei Rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a:
 - adottare, fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione del suddetto accordo che figura, dopo la messa a punto da parte del Gruppo dei giuristi/linguisti, nel doc. 13808/07 VISA 318 COEST 283;
 - decidere la pubblicazione della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie L, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g) del regolamento interno del Consiglio;
 - decidere di iscrivere nel processo verbale del Consiglio la dichiarazione che figura nell'allegato.

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Dichiarazione della Romania in relazione alla frase finale degli accordi in materia di riammissione e di visti tra la CE e la Repubblica di Moldova

La Romania ribadisce il suo sostegno alla conclusione e attuazione dell'"Accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova" e dell'"Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare" nonché l'impegno di applicare pienamente le disposizioni da essi previste.

La Romania ritiene altresì che la sostanza degli accordi contribuirà al futuro rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Nel contempo la Romania sottolinea che la sua partecipazione a detti accordi non implica in alcun modo il riconoscimento o l'accettazione del nome della lingua denominata "moldova". La Romania ribadisce che in base ai fatti e all'evidenza scientifica, compresa l'interpretazione dell'Accademia delle scienze della Repubblica di Moldova (del settembre 1994), il nome corretto è "lingua rumena".
